



**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI
CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E
LEGALI**

**SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
U.O. GESTIONE ACQUISTI E PATRIMONIO**

Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030 383.8245 - Fax 030 383.8360

E-mail serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it

Cortese attenzione

Ditte varie

Cl. 1.6.03

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, per un periodo di due anni.

Con riferimento all'oggetto, in allegato si invia il capitolato speciale e disciplinare di appalto.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente
DIRETTORE DEL SERVIZIO
RISORSE STRUMENTALI
(Dott.ssa Elena Soardi)

Struttura competenze
Servizio Risorse Strumentali – UO Approvvigionamenti
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elena Soardi
Tel: 030/3838221
serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ("DPO")
PER L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA, PER IL PERIODO DI 24 MESI

CIG: 7461628A35

1 PREMESSA

L'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia, intende affidare il servizio in oggetto mediante procedura negoziata.

Le informazioni contenute nel presente documento costituiscono la base per la formulazione delle offerte tecnico-economiche per l'aggiudicazione del servizio di responsabile della protezione dei dati personali ("DPO").

Il documento descrive le specifiche tecniche, i requisiti che le offerte devono comunque garantire, gli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e le altre clausole che regoleranno lo svolgimento del rapporto contrattuale tra amministrazione aggiudicatrice e appaltatore.

Quando non diversamente specificato, con "capitolato" si intende il presente documento, con "gara" si intende la gara da effettuare a fronte del capitolato, con "contratto" si intende il contratto che verrà sottoscritto a seguito dell'aggiudicazione della gara, con "servizio" si intende il complesso delle attività che l'operatore economico aggiudicatario è chiamato a compiere per onorare il contratto.

Nei successivi capitoli sarà descritto il contesto organizzativo, normativo e tecnico, l'oggetto e le caratteristiche del servizio che l'aggiudicatario sarà tenuto a garantire, fatte salve le varianti migliorative ed i servizi aggiuntivi eventualmente offerti dai partecipanti alla gara.

2 CONTESTO

2.2 Contesto normativo

A partire dal 25 maggio 2018 sarà pienamente applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in seguito per brevità indicato con l'acronimo GDPR.

L'articolo 37 introduce l'obbligo, a carico in particolare di ogni autorità pubblica, di ogni organismo pubblico e comunque di ogni titolare che tratti su larga scala categorie particolari di dati personali, tra cui i dati relativi alla salute, di designare un responsabile della protezione dei dati o "data protection officer", in seguito per brevità indicato con l'acronimo DPO. Per quanto le funzioni di DPO possano essere attribuite a un dipendente del titolare del trattamento, l'ATS di Brescia - in ragione delle particolari competenze richieste al DPO nonché in ragione della posizione di autonomia e indipendenza che deve caratterizzare il DPO - ritiene di dover individuare un DPO esterno ricorrendo ad un contratto di servizi, basato sul presente capitolato e sull'offerta tecnico-economica che risulterà prescelta all'esito della procedura di aggiudicazione.

2.3 Contesto tecnico

L'ATS aderisce al Sistema Informativo Socio Sanitario (SISS) regionale. Il SISS può essere definito (cfr. DGR 10031/2009) come l'insieme delle applicazioni e delle infrastrutture informatiche presenti sul territorio (sistemi informativi di farmacie, medici, ospedali, Regione Lombardia, ecc.) che concorrono all'erogazione dei servizi socio sanitari all'interno della Regione Lombardia. La piattaforma CRS-SISS collega sistemi centrali e di territorio abilitando la gestione di processi clinici e amministrativi trasversali rispetto agli attori della sanità regionale e la condivisione dei patrimoni informativi.

Nel corso degli anni, il progetto CRS-SISS si è affermato pervasivamente all'interno del Sistema Sanitario Regionale seguendo una strategia evolutiva ben precisa che persegue la completa integrazione dei diversi attori del territorio, lo sviluppo continuo di nuovi servizi e l'integrazione di servizi regionali preesistenti.

Il sistema è stato concepito in modo tale da raccogliere tempestivamente i dati generati durante i vari percorsi del cittadino e permetterne la riorganizzazione secondo varie "viste", consentendo l'attuazione tempestiva di politiche mirate di "governo" da parte dell'Amministrazione regionale. Ogni dato raccolto mediante il SISS durante lo svolgimento di tali percorsi ha una doppia valenza e viene qualificato sia come dato clinico sia come dato amministrativo. In tal modo si

vengono a "costituire" due grandi basi informative organizzate per generare le conoscenze necessarie all'esercizio della professione clinica e al governo del Sistema Socio-Sanitario Regionale ovvero: il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e il data *warehouse* Sanità (DWH).

Per poter utilizzare la piattaforma SISS l'ATS si conforma alle norme di sicurezza delineate nella DGR 5198/2007 ed alle "Linee Guida Regionali per la Sicurezza delle informazioni" ("baseline di sicurezza", revisionate da ultimo in data 30/10/2015), che definiscono una serie di misure di protezione di ordine organizzativo e/o tecnico indirizzate a tutti gli enti aderenti al Sistema Informativo Socio Sanitario (SISS).

In materia di sicurezza informatica (e indipendentemente dal trattamento di dati personali o di altra natura) l'ATS è inoltre impegnata ad implementare le misure minime per la sicurezza ICT che tutte le pubbliche amministrazioni devono adottare per contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i loro sistemi informativi. Si tratta delle misure indicate da AgID con la propria circolare 18 aprile 2017 n. 2/2017 (Sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante: «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni»).

L'ATS tratta dati personali anche mediante l'ausilio di applicativi estranei alla piattaforma SISS.

3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

3.1 Oggetto del servizio

3.1.1 Compiti minimi di cui è incaricato il DPO

Il servizio oggetto dell'appalto riguarda l'assolvimento dei seguenti compiti minimi, sia di rilevanza interna sia di rilevanza esterna, che il GDPR attribuisce al DPO:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento (ATS) nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati.

Fanno parte di questo compito, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- promuovere la cultura della protezione dei dati all'interno dell'azienda dedicando almeno 20 ore per la prima annualità contrattuale e almeno 10 ore per la seconda annualità contrattuale a momenti di incontro, in aula o "sul campo", con i responsabili interni del trattamento e/o con gruppi di dipendenti incaricati del trattamento per fornire loro le conoscenze minime e le indicazioni operative per il rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali; il suddetto numero minimo di ore annuali può essere oggetto di variante migliorativa (in aumento) da proporre in sede di offerta tecnica;

- collaborare con il titolare per la progettazione della formazione interna in materia di protezione dei dati personali;

- rispondere a specifici quesiti posti dai dipendenti o dagli uffici aziendali e supportare, ove richiesto, i responsabili del procedimento dell'accesso documentale e dell'accesso civico per valutare la presenza e la posizione di eventuali controinteressati che si oppongano all'accesso per ragioni di tutela della riservatezza dei dati, entro massimo 7 giorni lavorativi dal ricevimento del quesito (il sabato non è considerato giorno lavorativo ed il servizio può essere sospeso dal 10 al 20 del mese di agosto); il suddetto numero massimo di giorni lavorativi può essere oggetto di variante migliorativa (in diminuzione) da proporre in sede di offerta tecnica;

b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento (ATS) in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.

In particolare fanno parte di questo compito, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- raccolta di informazioni per individuare i trattamenti di dati personali svolti dall'ATS o di futura attivazione, anche attraverso l'esame di documenti aziendali, l'accesso diretto agli uffici ed il confronto con il responsabile aziendale della sicurezza dei dati;

- analisi dell'attuale modello organizzativo aziendale ("sistema privacy") e valutazione della sua conformità con il GDPR e con le altre disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;

- attività di informazione, consulenza ed indirizzo nei confronti del Titolare. La suddetta attività si esplica anche mediante la formulazione di eventuali proposte di adeguamento del modello organizzativo o mediante la redazione del nuovo modello;

- analisi e verifica della conformità dei trattamenti effettuati, rispetto alla designazione dei responsabili del trattamento, delle persone autorizzate ("incaricati") al trattamento e degli amministratori di sistema; rispetto alle modalità di implementazione dei diritti degli interessati (con particolare attenzione alle modalità in uso per l'informativa ed il consenso); rispetto alla adeguatezza delle policy di sicurezza adottate e concretamente attuate; rispetto alle modalità di pubblicazione di dati e documenti contenenti dati personali effettuata dall'ATS per le varie finalità previste dalla legge; rispetto alle procedure di gestione delle violazioni dei dati.

Per lo svolgimento della verifica di conformità dei trattamenti è richiesto al DPO di dedicare almeno 24 ore annue di attività di internal auditing presso le strutture aziendali. Il suddetto numero minimo di ore annuali può essere oggetto di variante migliorativa (in aumento) da proporre in sede di offerta tecnica;

c) fornire un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA – Data Protection Impact Assessment) e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR.

In particolare fanno parte di questo compito, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- supportare il titolare del trattamento nella individuazione dei casi in cui sia necessario effettuare la DPIA;

- fornire indicazioni metodologiche per lo svolgimento delle DPIA ritenute necessarie e collaborare con il titolare alla stesura delle DPIA;

- valutare l'opportunità o meno che il titolare conduca le DPIA con risorse interne o mediante esternalizzazione;

- valutare le salvaguardie da applicare, comprese le misure tecniche ed organizzative, per attenuare i rischi per i diritti delle persone interessate;

- valutare la correttezza delle DPIA effettuate dal titolare e se le conclusioni raggiunte siano conformi con i requisiti in materia di protezione dei dati;

- riesaminare periodicamente le DPIA effettuate e la eventuale necessità di effettuarne di ulteriori;

d) cooperare con l'autorità di controllo.

Oltre che con l'autorità di controllo il DPO dovrà collaborare e coordinarsi con i DPO eventualmente designati dai responsabili del trattamento che trattano dati per conto dell'ATS;

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Il DPO dovrà inoltre fungere da punto di contatto per gli interessati.

3.1.2 Eventuali compiti ulteriori, rispetto a quelli minimi

I compiti indicati qui di seguito non sono compresi tra quelli minimi oggetto del contratto. Il prestatore di servizi aggiudicatario sarà quindi tenuto ad assolverli solo nel caso in cui nell'offerta tecnica abbia indicato che intende svolgere, in tutto o in parte, anche tali compiti. La disponibilità ad assolvere i compiti ulteriori indicati dal presente punto sarà oggetto di valutazione della qualità dell'offerta.

a) svolgimento, per conto del titolare, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) nei casi in cui questa sia stata ritenuta necessaria ai sensi della lettera c) del punto precedente;

b) formazione, tenuta ed aggiornamento, per conto del titolare, del registro delle attività di trattamento;

c) predisposizione, per conto del titolare, di una procedura per la gestione dei casi di violazione dei dati personali e formazione, tenuta e aggiornamento del registro delle violazioni.

3.2 Modalità di esecuzione del servizio

3.2.1

La figura del DPO deve necessariamente essere unica per tutta l'ATS. Essa può individuarsi in una persona fisica o in una persona giuridica. Ove l'operatore economico aggiudicatario sia una persona fisica, questi potrà avvalersi di figure di supporto per determinati settori o ambiti territoriali, fermo restando che la figura del DPO dovrà essere unica per tutta l'ATS.

Ove l'aggiudicatario del servizio sia una persona giuridica, questa dovrà indicare se le funzioni di DPO saranno concretamente assolte da un'unica persona fisica o da un gruppo di lavoro (team), all'interno del quale dovrà essere comunque individuato un coordinatore che funge da "contatto principale" sia per i compiti di rilevanza interna sia per i compiti di rilevanza esterna. All'interno del gruppo di lavoro vi deve essere una chiara ripartizione dei compiti.

In ogni caso tutte le figure di supporto e tutti i soggetti membri del gruppo di lavoro devono possedere i requisiti professionali richiesti per svolgere le funzioni di DPO.

3.2.2

La formale designazione del DPO da parte dell'ATS avverrà mediante la stipula del contratto.

3.2.3

Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. Il DPO designato dovrà presentare un piano di lavoro che individui puntualmente le attività da realizzare secondo una scala di priorità definita in funzione del grado di rischio e della relativa tempistica attuativa riferita alle scadenze normative da rispettare.

3.2.4

Tutte le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento del servizio sono a completo ed esclusivo carico del prestatore di servizio aggiudicatario. L'ATS non metterà a disposizione del prestatore del servizio né spazi, né arredi, né attrezzature tecniche o informatiche, né mezzi di trasporto, né linee telefoniche o di dati, né personale di alcuna qualifica o mansione. Nel caso in cui gli interessati chiedano un incontro personale con il DPO, l'ATS metterà a disposizione una sala riunioni presso una delle proprie sedi. Le riunioni tra DPO e ATS, si svolgeranno presso la sede ATS.

3.2.5

L'ATS garantisce al DPO, per lo svolgimento dei suoi compiti, l'accesso alle proprie strutture ed uffici, nonché ai dati e ai documenti rilevanti, nel rispetto delle norme vigenti e delle misure di sicurezza. A tal fine l'ATS comunicherà ufficialmente a tutto il proprio personale la designazione del DPO e i relativi dati di contatto, invitando ogni operatore alla massima collaborazione.

3.2.6

Il DPO dovrà operare in piena autonomia professionale e organizzativa e dovrà restare estraneo ad ogni decisione inerente alle finalità ed ai mezzi del trattamento, e non riceverà dall'ATS alcuna istruzione sia per quanto riguarda l'esecuzione dei suoi compiti, sia per quanto riguarda l'approccio da seguire nei casi specifici o nella conduzione degli accertamenti sui reclami, sia in merito alla opportunità o meno di consultare l'Autorità di controllo.

3.2.7

L'ATS, nella sua veste di titolare del trattamento, assicura che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, in modo da potergli consentire di fornire una consulenza idonea. Ciò in particolare nel caso si verifichi una violazione dei dati (data breach).

3.2.8

Ove l'ATS non intenda conformarsi alle indicazioni del DPO dovrà informarne quest'ultimo per iscritto esplicitandone le ragioni. La risoluzione del contratto o la rimozione di singoli appartenenti al gruppo di lavoro che assolve alle funzioni di DPO in ragione dei pareri, del dissenso e delle indicazioni espresse dal DPO deve essere giustificata da parte della ATS dalla palese incongruenza o dal manifesto contrasto con le disposizioni del GDPR o delle altre norme nazionali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

3.2.9

Le analisi compiute dal DPO e le azioni correttive o migliorative proposte affinché l'ATS si adegui al regolamento ed altre normative applicabili devono risultare da documenti scritti.

3.2.10

Il DPO riferisce direttamente al vertice gerarchico dell'ATS per tutte le questioni o le decisioni strategiche o ritenute comunque di rilevante importanza. Per la definizione degli aspetti più operativi si rapporterà con il direttore dell'esecuzione del contratto designato dall'ATS e, quando necessario, con il "responsabile della sicurezza delle informazioni" aziendale.

Al termine di ogni annualità contrattuale e comunque al termine del servizio il DPO dovrà redigere una relazione sulle attività svolte e sulla attuale situazione in cui si trova l'ATS rispetto alla attuazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

3.2.11

Il DPO deve mantenere segreto e riservatezza su tutto quanto venga a sua conoscenza in ragione dello svolgimento del servizio. La confidenzialità dovrà essere garantita anche rispetto ad eventuali reclami provenienti dai dipendenti dell'ATS, in modo tale che questi non abbiano remore a segnalare trattamenti o comportamenti ritenuti non conformi.

3.2.12

Il DPO deve evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale. In particolare il DPO non può essere designato dall'ATS quale responsabile del trattamento, fatto salvo quanto previsto all'art. 23 del presente capitolato; non può essere fornitore dell'ATS di applicativi per mezzo dei quali l'Agenzia tratta dati personali; non può fornire all'ATS ulteriori servizi - che non siano già ricompresi nel contratto di affidamento del servizio di DPO - ritenuti necessari per garantire la conformità del trattamento dei dati; non può assumere incarichi di rappresentanza o difesa dell'ATS in controversie che riguardino problematiche di protezione dei dati personali; non deve svolgere le funzioni di DPO in favore di soggetti che siano in conflitto di interessi con l'ATS.

Contestualmente alla firma del contratto di servizi, il DPO, le eventuali figure di supporto di cui si avvale ed i membri dell'eventuale gruppo di lavoro dovranno rendere apposita dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse.

3.2.13

Il prestatore di servizi deve garantire la formazione permanente di tutte le persone fisiche che svolgano la funzione di DPO e di tutte le eventuali figure di supporto o degli eventuali membri del gruppo di lavoro, al fine di mantenere alta la sua conoscenza specialistica e la sua capacità operativa.

3.2.14

Il DPO deve garantire di poter essere contattato in modo semplice e diretto, oltre che dal titolare e dai suoi dipendenti, dall'autorità di controllo e dagli interessati. A tal fine dovrà mettere a disposizione mezzi idonei e sicuri di comunicazione che consentano un contatto tempestivo, e in ogni caso dovrà mettere a disposizione almeno una linea telefonica e una casella di posta elettronica dedicate ed un modulo di contatto da pubblicare sul sito istituzionale dell'ATS.

L'ATS provvederà ad inserire nelle informative, a pubblicare sul proprio sito istituzionale e a comunicare all'Autorità di controllo i dati di contatto ed il nominativo del DPO.

3.2.15

Nella redazione del piano di lavoro di cui al precedente punto 3.2.3 il DPO dovrà proporre le azioni formative di cui al precedente punto 3.1, lettera a), finalizzate a promuovere la cultura della protezione dei dati all'interno dell'azienda.

3.2.16

Le attività di internal auditing da effettuare presso le strutture aziendali sono volte a verificare le modalità secondo le quali vengono concretamente trattati i dati personali e la loro conformità. Le strutture aziendali da visitare saranno preventivamente concordate con l'ATS. Le attività di audit dovranno risultare da apposito verbale nel quale saranno evidenziate eventuali non conformità riscontrate e le prescrizioni o raccomandazioni necessarie od opportune.

3.2.17

Qualora l'operatore economico aggiudicatario abbia ricompreso nella propria offerta la formazione, la tenuta e l'aggiornamento, per conto del titolare, del registro delle attività di trattamento, questo dovrà essere tenuto, nel rispetto di quanto prevede l'articolo 30 del GDPR,

mediante apposito database informatico che comprenda almeno le seguenti informazioni, e che consenta di effettuare query e generare report a partire da ciascuna delle seguenti informazioni:

- indicazioni e dati di contatto del titolare e dell'eventuale contitolare;
- denominazione del trattamento;
- finalità del trattamento;
- base di cui fonda il trattamento;
- indicazione del DPO;
- eventuale responsabile (esterno) del trattamento;
- responsabile (interno) del trattamento;
- (categorie di) soggetti autorizzati al trattamento (incaricati);
- unità organizzativa competente ad effettuare il trattamento;
- categorie di dati trattati, con particolare riferimento alle "categorie particolari di dati personali" e ai dati relativi a condanne penali e reati;
- categoria di soggetti cui i dati si riferiscono (interessati);
- principali operazioni effettuate (con particolare riferimento alla comunicazione, alla diffusione dei dati ed al loro trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali);
- indicazione degli strumenti elettronici utilizzati;
- indicazione delle misure di protezione tecniche ed organizzative adottate;
- assoggettamento a DPIA o meno;
- data di inizio del trattamento ed eventuale termine ultimo previsto per la cancellazione dei dati.

Il registro delle attività di trattamento e degli aggiornamenti che dovessero essere eseguiti dovrà essere reso disponibile in ogni momento al Titolare del trattamento.

Al termine del contratto il DPO deve consegnare all'ATS tutti i dati contenuti nelle tabelle del database di gestione del registro in un formato di file leggibile mediante applicativi di uso comune.

3.2.18

Qualora l'operatore economico aggiudicatario abbia ricompreso nella propria offerta la redazione, per conto del titolare, di una procedura per la gestione dei casi di violazione dei dati personali e la formazione, tenuta e aggiornamento del registro delle violazioni, il DPO dovrà osservare le disposizioni dell'art. 33 e 34 del GDPR.

Al termine del contratto il DPO deve consegnare all'ATS il registro delle violazioni, se tenuto in forma cartacea, o tutti i dati contenuti nelle tabelle del database di gestione del registro in un formato di file leggibile mediante applicativi di uso comune.

3.3 DURATA DEL CONTRATTO

La durata delle attività relative al servizio è di 24 mesi a decorrere dalla "data di inizio attività". L'appaltatore si impegna, in ogni caso, ad assicurare, alle stesse condizioni pattuite, la continuità del servizio anche oltre la scadenza del contratto, per un periodo massimo di 180 giorni, nelle more delle procedure di affidamento del nuovo appalto.

3.4. RESPONSABILITA' DEL DPO

Ferme restando le responsabilità che il GDPR e le altre disposizioni normative applicabili, comunitarie o nazionali, fanno ricadere sul titolare del trattamento, ove l'ATS si conformi puntualmente alle indicazioni del DPO e queste si rivelino inadeguate o erranee, l'ATS avrà diritto di rivalsa nei confronti del prestatore di servizi per i danni che essa abbia dovuto risarcire a terzi o per le sanzioni pecuniarie che siano state irrogate all'Agenzia o ai suoi amministratori o dipendenti.

4 CORRISPETTIVI

I corrispettivi convenuti, risultanti dall'aggiudicazione del servizio, si intendono offerti ed accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e comprendono tutto quanto richiesto dal presente capitolato e dagli eventuali servizi aggiuntivi indicati in sede di offerta tecnica.

Gli stessi saranno pure comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA che sarà addebitata in fattura a norma di legge.

I corrispettivi saranno fissi ed invariabili per il primo anno del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'ATS contraente provvederà, su richiesta della Ditta aggiudicataria e qualora ne ricorrano le condizioni, alla revisione periodica dei prezzi contrattuali sulla base delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal secondo anno di validità del contratto.

La richiesta sarà valutata a seguito di apposita istruttoria da parte del RUP che verrà effettuata con riferimento alle modalità previste dal sopracitato art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

In assenza di informazioni inerenti l'utilizzo di costi standard, la revisione sarà calcolata mediante l'applicazione, nella misura del 75%, dell'indice ISTAT FOI per il periodo di riferimento.

5 CONTROLLO SUL SERVIZIO

L'ATS si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'aggiudicatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato o al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare grave inadempimento, si procederà alla contestazione e all'applicazione di quanto previsto nell'apposito articolo.

Il personale addetto ai servizi previsti dal presente appalto, lavorerà sotto l'esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore. Pertanto, l'Appaltatore solleverà il Committente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in, genere, da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri.

In ogni momento, l'Appaltatore, a semplice richiesta del Committente, dovrà dimostrare di aver ottemperato agli obblighi di cui sopra.

L'Appaltatore dovrà rendere disponibile ai referenti del Committente, dettagliato elenco nominativo, con specificazione delle qualifiche professionali e contrattuali, i titoli di formazione, di servizio, oltre a copia autentica del titolo di studio o qualifica e le informazioni relative alla formazione sulla prevenzione incendi.

Tutto il personale, dipendente a diverso titolo dall'Appaltatore, dovrà mantenere in servizio un contegno corretto, irreprensibile e decoroso e sarà tenuto al segreto professionale.

L'Appaltatore è obbligato all'allontanamento e alla sostituzione del personale che si renda responsabile di danni, causi lagnanze, non mantenga un comportamento corretto e irreprensibile, non osservi le prescrizioni del presente capitolato.

Tutto il personale dipendente a diverso titolo dall'Appaltatore dovrà vestire nel rispetto dei requisiti di carattere igienico-sanitario e di decoro.

A tutto il personale dipendente a diverso titolo dell'appaltatore, inoltre, è fatto obbligo di recare una tessera di riconoscimento apposta in modo visibile, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, qualora si rechi presso l'ATS.

L'Appaltatore è obbligato a dotare tutto il proprio personale di tutti i D.P.I. e di tutti i presidi e materiali atti ad assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni e dei servizi, nonché assicurare la richiesta protezione all'operatore.

Il Committente non risponderà dei danni subiti dall'Appaltatore e dal personale dallo stesso dipendente a qualsiasi titolo, o da questi arrecati a terzi o cose, anche derivanti da infortunio avvenuto in occasione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato sarà da ritenersi inadempienza contrattuale ed oggetto di sanzione secondo quanto disposto dall'apposito articolo, ed il

Committente si riserva la possibilità di poter richiedere l'allontanamento del professionista laddove risulti inadempiente a quanto indicato nel presente capitolato.

Il giudizio delle persone incaricate dall'Agenzia, sulla qualità ed accettabilità dei servizi richiesti, sarà inappellabile.

Qualora la ditta aggiudicataria non fosse in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali, l'ATS provvederà ad addebitare alla ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

6 – FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le fatture dovranno, di norma, essere emesse con cadenza mensile e riportare analiticamente acquisti effettuati nel periodo.

Le fatture, emesse esclusivamente in modalità elettronica, dovranno essere intestate come segue:

ATS di Brescia

Sede Legale: V.le Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 – Brescia

Codice IPA: atsbs

Codice univoco ufficio: TCIDA5

Codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 03775430980

Codice fiscale/Partita IVA: 03775430980

L'ATS procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le eventuali somme delle quali il fornitore fosse debitore.

Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le prestazioni eseguite secondo le modalità di cui al presente Capitolato.

I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente a 60 gg. data ricevimento fattura.

Il pagamento dei corrispettivi convenuti avverrà entro trenta giorni dall'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'ATS, della regolare esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dispone per l'accertamento di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ATS di regolare fattura.

Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità), sarà liquidato l'imponibile mentre provvederemo al versamento dell'IVA direttamente all'Erario. Le fatture dovranno riportare la dicitura "Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72".

7 – OBBLIGHI SPECIFICI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi/e in materia. Esso sarà, inoltre, responsabile di infrazioni o danni comunque arrecati a persone o cose sia dell'Azienda sia di terzi.

L'aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del capitolato, a:

- eseguire il servizio a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'arco di vigenza del contratto; a tal fine si obbliga espressamente a mantenere e tenere indenne l'ATS da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del fornitore;
- avvalersi di personale adeguato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Il fornitore si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il fornitore si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente l'attività oggetto del presente capitolato, e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'ATS; a tal fine il fornitore è tenuto a garantire che tale impegno sarà osservato dal proprio personale.

8 – GARANZIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

8.1 Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la ditta deve costituire una cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale. Se la ditta è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, la cauzione definitiva potrà essere ridotta del 50%.

Se la ditta è in possesso delle altre registrazioni e certificazioni previste dall' art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la cauzione definitiva potrà essere ridotta nelle percentuali indicate.

La fideiussione bancaria (o polizza fideiussoria) dovrà avere validità di almeno tre mesi oltre la durata del contratto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

8.2 Assicurazione

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per danni arrecati alle ATS, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente paragrafo del presente articolo, l'aggiudicatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente capitolato (massimale per sinistro per danni non inferiore a € 10.000.000,00 - dicasi diecimilioni di euro).

Copia di tale polizza dovrà essere consegnata entro 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione al Servizio Risorse Strumentali dell'ATS di Brescia.

9 - PENALITA'

In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per le prestazioni del servizio, ovvero nel caso le stesse fossero eseguite solo parzialmente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza formalità:

- ritardo nell'adempire i propri compiti rispetto alle tempistiche di volta in volta individuate nel capitolato: fino ad € 100/die;

Per tutti gli altri inadempimenti contrattuali previsti dal presente capitolato, l'ATS si riserva la facoltà di valutare di volta in volta l'entità del danno.

Per le inadempienze contestate, la Ditta dovrà trasmettere all'ATS, le proprie deduzioni, nel termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione che verrà effettuata dall'ATS a mezzo pec. Qualora, a giudizio dell'ATS, le deduzioni non siano ritenute accettabili, saranno applicate all'appaltatore le penali indicate nel presente articolo.

Per tutte le ipotesi sopra citate il valore della penale verrà decurtato dalla prima fattura utile, successivamente al mese in cui si è verificata l'inadempienza o mediante escussione della cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ATS a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato speciale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le altre ipotesi previste da ulteriori disposizioni così si riassumono:

- ❑ non rispondenza del servizio alle caratteristiche del Capitolato ovvero nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio);
- ❑ cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- ❑ gravi e reiterate inadempienze con comminazione di quattro penalità all'anno anche per fattispecie diverse;
- ❑ cessione di azienda non autorizzata e di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- ❑ frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- ❑ qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal disciplinare relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente capitolato;
- ❑ violazione di norme e principi contenuti nel codice di comportamento delle Amministrazioni, nel codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato da ciascuna Amministrazione e/o nel patto di integrità di cui alla DGR n. X/1299 del 30/01/2014;
- ❑ subappalto del servizio non autorizzato dalle Amministrazioni;
- ❑ mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- ❑ altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- ❑ sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Amministrazione);
- ❑ negli altri casi specificamente previsti dal presente capitolato;
- ❑ il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.

Ai sensi dell'art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell'esecuzione del contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ove costituita, ed il risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, che l'ATS è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altro operatore.

La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'Amministrazione provvederà a comunicare all'appaltatore in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..

11 – RECESSO UNILATERIALE

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, l'ATS ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in

qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera raccomandata A/R. o mail PEC.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ATS si avvarrà della clausola di recesso nelle seguenti particolari fattispecie:

- A. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare all'ATS le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- B. mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'ATS e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente capitolato richiesto da parte dell'ATS;
- C. disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sul servizio oggetto del presente capitolato;
- D. attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di una convenzione da parte di CONSIP o dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti avente ad oggetto il servizio previsto nel presente capitolato;
- E. prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
- F. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà comunque, se richiesto dall'ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio delle Amministrazioni medesime, provocare danno alle stesse, fino al subentro di altra ditta.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, le Amministrazioni hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento delle prestazioni effettuate.

In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Non è consentito il recesso da parte della ditta aggiudicataria.

12 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REFERENTI DELL'APPALTATORE

L'ATS potrà nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il proprio direttore dell'esecuzione del contratto al quale saranno demandati i compiti previsti dal citato art. 101. Lo stesso dovrà inoltre controllare la perfetta osservanza da parte dell'appaltatore di tutte le prescrizioni e le disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

Per garantire la regolare esecuzione delle prestazioni, l'aggiudicatario prima dell'inizio dell'erogazione del servizio, dovrà nominare il referente e il responsabile incaricati di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale dell'aggiudicatario stesso da comunicare alle Amministrazioni, fornendo i relativi recapiti. Queste si rivolgeranno direttamente a tali soggetti della ditta aggiudicataria per verificare l'esecuzione del contratto e per ogni eventuale problema che dovesse verificarsi durante l'espletamento del servizio.

13 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ATS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni

previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nei 60 giorni successivi, l'ATS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui precedente comma non risultino sussistere le clausole ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159 del 06.09.2011 e s.m. e i.

Decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'ATS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, il contratto si trasferirà agli eredi o si risolverà secondo decisione dell'ATS. Se l'ATS intendesse proseguire il rapporto con gli eredi essi saranno tenuti, dietro richiesta scritta, a produrre a proprie cura e spese tutti quegli atti e documenti ritenuti necessari per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

14 – SUBAPPALTO - AVVALIMENTO

Per le prestazioni oggetto del presente appalto, in considerazione della peculiarità del servizio, **non è ammesso il Subappalto**, in tutto o in parte.

Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, **è ammesso l'avvalimento nelle forme e nei limiti** di cui all'art. 89 del medesimo Decreto.

Il requisito di idoneità professionale (lett. a comma 1 art. 83 Codice) riportato nel disciplinare, non è suscettibile di avvalimento trattandosi di requisito di tipo soggettivo ed in quanto tale infungibile.

In caso di avvalimento ex art. 89 del Codice, oltre alla documentazione prevista dal bando di gara e dal presente disciplinare, l'Operatore Economico ha l'obbligo di allegare:

- propria dichiarazione attestante la volontà di avvalersi (per la gara e per il/i lotti di riferimento) delle capacità di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di altro/i operatore/i economico/i a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questo/i ultimo/i;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante la sua volontà, ai fini dell'avvalimento, di porre a disposizione dell'Operatore Economico (per la gara e per il/i lotti di riferimento) la propria capacità di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale e le proprie risorse di cui l'operatore economico concorrente sia carente, con precisa indicazione dei relativi dati e informazioni, nonché delle modalità mediante le quali tale disponibilità prenderà corpo;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata complessiva dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria in merito al possesso dei requisiti generali di ammissione e quindi di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- contratto di avvalimento, adeguatamente preciso e dettagliato, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, specificando, nel medesimo contratto, di quali mezzi e risorse si tratti e le modalità tramite le quali saranno messe a disposizione. L'ausiliaria dovrà impegnarsi a consentire, in ogni tempo, le verifiche che dovessero essere disposte dalla stazione appaltante e dal RUP, in corso di esecuzione dell'appalto, sull'effettivo rispetto delle condizioni del contratto di avvalimento e sulla persistenza dei requisiti generali e speciali richiesti dalla legge. L'impresa ausiliaria dovrà inoltre produrre tutti i documenti e rendere tutte le dichiarazioni previsti dalla legge, dal bando di gara e dal presente disciplinare;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesti di non partecipare alla gara in oggetto in proprio o associata o consorziata o ausiliaria di altri operatori economici concorrenti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente, si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base d'asta.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Per quanto qui non espressamente previsto, e ai fini interpretativi delle previsioni sopra riportate, si rinvia all'art. 89 del Codice.

15 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 quando concorrono le seguenti condizioni: a - il cedente è un imprenditore b - i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa c - il cessionario è una banca o intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancarie e creditizie, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di imprese. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. L'ATS, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi ai movimenti tra Amministrazione aggiudicatrice e Cessionario, il quale dovrà conseguentemente comunicare all'ATS gli estremi del conto corrente dedicato.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. si precisa che i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e ad anticipare i pagamenti dell'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati di cui sopra.

Si rimanda inoltre a quanto previsto da Regolamento in materia di cessione dei crediti vantati verso l'ATS approvato con Decreto D.G. n. 627 del 30/10/2017.

16 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Luogo di esecuzione di ciascun contratto sarà la sede dell'Amministrazione contraente e l'aggiudicatario dovrà indicare l'esatto domicilio eletto per tutte le comunicazioni, ordinazioni ed intimazioni che ogni Amministrazione gli dovrà fare per l'esecuzione del contratto.

17 – EFFICACIA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione relativa al presente servizio, secondo le vigenti disposizioni legislative, sarà subito impegnativa per la Ditta aggiudicataria, mentre per le Amministrazioni lo sarà subordinatamente alle approvazioni di legge.

18 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Le disposizioni regolamentanti il rapporto contrattuale sono quelle previste dal presente capitolato e quelle proposte in sede di offerta.

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente all'adozione del provvedimento di approvazione degli esiti di gara.

L'ATS procederà a stipulare il proprio contratto con l'aggiudicatario in modalità elettronica, secondo le indicazioni di ciascuna ATS, una volta verificata l'assenza di impedimenti.

Fanno carico al fornitore le spese di bollo, scritturazione e copia del contratto, secondo le tariffe di legge; a carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse al servizio, nessuna esclusa ed eccettuata, salvo l'IVA il cui onere viene corrisposto dall'ATS.

Il contratto verrà sottoscritto in forma digitale

19 – SOSPENSIONE

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze particolari che impediscono che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto o il R.U.P., possono disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, per il tempo strettamente necessario. Le disposizioni regolamentanti sono previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

20 – OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni e norme vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro ed, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene (art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 5 marzo 2008, n. 3) dotando quindi il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio eseguito, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'Agenzia contraente da ogni e qualsiasi responsabilità.

La mancata osservanza di tali norme comporta la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell'ATS di richiedere ed ottenere il risarcimento per i danni patiti.

Ogni Amministrazione darà indicazioni all'aggiudicatario in merito al reperimento della documentazione in materia di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, modificato dal D. Lgs. 106/2009 è stato verificato che non sussistono rischi da interferenza derivanti dall'espletamento del servizio in argomento.

Conseguentemente, non si rende necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e si stimano pari a zero i relativi oneri della sicurezza.

21 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, fatte salve tutte le ragioni ed azioni dell'ATS verso la massa fallimentare, anche per i danni con privilegio, a titolo di pegno e sulle fatture in attesa di liquidazione.

Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

22 – PATTO DI INTEGRITA' REGIONALE E CODICE DI COMPORTAMENTO

I partecipanti alla procedura si impegnano a rispettare quanto prescritto dal Patto di integrità in materia di Contratti Pubblici, approvato con DGR n° 1299 del 30 gennaio 2014.

L'aggiudicatario s'impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori quanto prescritto sia dal Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 che da quello adottato dalle ATS aggregate per il presente appalto, nonché quanto previsto dai Piani Triennali per la prevenzione della corruzione adottati dalle stesse.

23 – TRATTAMENTO DEI DATI

Per assolvere alle proprie obbligazioni contrattuali il DPO potrà venire a conoscenza, nei limiti di quanto strettamente necessario, di dati personali, anche sensibili, del cui trattamento è titolare l'ATS. Pertanto in sede di stipula del contratto l'ATS nominerà quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali l'aggiudicatario del servizio, al solo fine di consentire al DPO il corretto adempimento dei propri obblighi contrattuali. Fatto salvo quanto sopra, è escluso che il DPO possa svolgere le funzioni di responsabile dei trattamenti dei dati che l'ATS debba effettuare per perseguire le proprie finalità istituzionali.

L'aggiudicatario nella sua veste di responsabile esterno del trattamento dei dati dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

- il responsabile è tenuto per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, al rispetto degli obblighi di protezione dei dati personali trattati per conto dell'ATS, sia sotto il profilo della riservatezza sia sotto il profilo della integrità, in conformità al d. lgs. 196/2003, ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, al Regolamento (UE) 2016/679;
- il responsabile non potrà ricorrere ad eventuali "sub-responsabili" del trattamento senza preventiva autorizzazione scritta del titolare; al sub-responsabile eventualmente autorizzato dovranno essere imposti almeno gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati previsti dal presente articolo;
- i dati personali trattati per conto dell'ATS dovranno essere utilizzati dal responsabile esclusivamente per dare esecuzione al contratto; è espressamente esclusa qualunque operazione di trattamento non strettamente giustificata dalla necessità di dare puntuale esecuzione al contratto.
- il responsabile deve rispettare scrupolosamente le misure minime di sicurezza previste dagli articoli da 33 a 36 e dall'allegato B del D.Lgs. 196/2003, nonché adottare ogni ulteriore misura tecnica e organizzativa adeguata per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- il responsabile deve informare immediatamente il titolare di tutti gli episodi di violazione dei dati o di incidenti informatici (data breach) che possano avere un impatto significativo sui dati personali trattati per conto dell'ATS;
- il responsabile deve designare, ove ne ricorrano i presupposti, gli amministratori di sistema ed osservare tutte le prescrizioni previste in materia dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali; il responsabile deve comunicare ad ATS, su semplice richiesta, l'elenco aggiornato dei propri amministratori di sistema;
- il responsabile deve individuare i propri incaricati preposti alle operazioni di trattamento. Contestualmente alla designazione degli incaricati, il responsabile deve fornire agli stessi istruzioni scritte e dettagliate circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge, prevedendo il vincolo del segreto sui dati personali di cui vengano a conoscenza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro;
- il responsabile deve tenere a disposizione tutta la documentazione e le informazioni comprovanti il rispetto degli adempimenti formali in materia di trattamento dati personali richiesti dalla normativa e dal presente articolo;
- il responsabile deve assistere il titolare nel dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti che la normativa vigente attribuisce all'interessato;
- il responsabile si impegna a non trasferire i dati personali in Stati che non siano membri dell'Unione Europea senza espressa autorizzazione scritta dell'ATS, la quale potrà essere rilasciata solo quando sussistano garanzie di un livello di protezione dei dati adeguato;
- all'atto della cessazione, per qualsiasi causa, delle operazioni di trattamento da parte del responsabile, quest'ultimo restituisce senza ritardo al titolare i dati personali oggetto delle operazioni di trattamento, su qualunque supporto detenuti (analogico o digitale, in originale o in copia), cancella le copie esistenti e rilascia contestualmente un'attestazione scritta da cui risulta che presso la propria struttura non esiste alcuna ulteriore copia dei dati;

- il responsabile, su richiesta del titolare, deve coadiuvare quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità giudiziaria, anche mettendo tempestivamente a disposizione la documentazione di propria competenza comprovante l'adempimento degli obblighi previsti per il corretto trattamento dei dati personali.

24 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria competente, individuando, a tal fine, il foro dei capoluoghi dove hanno sede le Amministrazioni, escludendo la competenza di altri fori.

In caso di controversie, nelle more d'eventuale giudizio avanti all'Autorità Giudiziaria, la Ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere il servizio pena l'incameramento, ove costituita, della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'ATS di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

25 – NORME FINALI DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato si farà riferimento alla normativa generale e speciale, anche comunitaria, che regola la materia, alle norme del codice civile, agli usi ed alle consuetudini.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (“DPO”)
PER L’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA, PER IL PERIODO DI 24 MESI

CIG: 7461628A35

Art. 1 - Generalità

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi di:

- D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii., per le parti in vigore;
- D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (S.In.Tel.) di Regione Lombardia (art. 1, comma 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico";
- D. Lgs. n. 82/2005 e s.m. e i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) di cui alla direttiva 1999/93.

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento di S.In.Tel. assicurano il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (Direttiva 1999/93/CE, "Relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche"), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti applicativi.

La piattaforma S.In.Tel. assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, garantisce l'attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di legge.

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma:

- è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
 - si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
- Il tempo di S.In.Tel. è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati sulla Piattaforma S.In.Tel. e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti. Tali registrazioni di Sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990.

Le operazioni effettuate su S.In.Tel. sono riferite ai concorrenti sulla base delle chiavi di accesso rilasciate ai concorrenti ai sensi degli del D. Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e ss.mm.ii.

I concorrenti, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate su S.In.Tel..

L'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (ARCA) è "Gestore del Sistema" e, tra l'altro, ha il compito di: (i) gestire i servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento di S.In.Tel.; (ii) curare tutti gli adempimenti inerenti le procedure di registrazione e l'utilizzo di S.In.Tel.; (iii) controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice In Materia di Protezione dei Dati Personali" e ss.mm.ii., nonché del D.P.R. 207/2010 per le parti in vigore, il Gestore del Sistema cura ed è responsabile dell'adozione di tutte le misure previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. medesimo ed è, altresì, incaricato della conservazione delle registrazioni del Sistema e della documentazione di gara ai sensi dell'Art. 16, comma 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530.

Il Gestore del Sistema è, inoltre, responsabile della sicurezza informativa, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e del Trattamento dei dati ai sensi della disciplina che regola la materia.

La Piattaforma è costituita da complesse infrastrutture tecnologiche, quali sistemi di trasmissione ed elaborazione dati ed è stata realizzata sulla base dei migliori standard tecnologici e procedurali ad oggi presenti nello stato della tecnica. In ogni caso, non si possono escludere anomalie o malfunzionamenti del Sistema: in tale caso, la Stazione Appaltante si riserva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la regolarità della procedura, ivi compresa la sospensione e la non aggiudicazione della stessa.

I fornitori esonerano l'ATS di Brescia, Regione Lombardia, ARCA (Gestore del Sistema) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento degli strumenti hardware e software e dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Infatti, salvo il caso di dolo o colpa grave, ARCA non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori registrati, i concorrenti o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o, comunque, in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

I concorrenti sono consapevoli del fatto che qualsivoglia loro intervento avente come fine e/o effetto quello di turbare, alterare, sospendere o impedire indebitamente il normale funzionamento del Sistema, oltre a comportare le eventuali responsabilità civili e penali previste dalla legge, può determinare la revoca della Registrazione al Sistema e l'impossibilità di partecipare alla procedura di gara e/o, comunque, l'esclusione dalla medesima. ARCA e l'ATS di Brescia si riservano di segnalare qualsiasi fatto rilevante all'Autorità Giudiziaria e/o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per gli opportuni provvedimenti di competenza. I concorrenti si impegnano a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e ARCA anche nella sua qualità di Gestore del Sistema risarcendo qualunque costo, danno, pregiudizio ed onere (ivi comprese le spese legali) che dovessero essere sofferti da questi ultimi a causa di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema e, comunque, a causa di qualsiasi violazione della normativa vigente e della disciplina della presente procedura.

Ove possibile ARCA comunicherà anticipatamente agli utenti registrati al Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti della Piattaforma, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. La descrizione del Sistema e della piattaforma informatica su cui si basa è contenuta nel presente Disciplinare e in particolare negli articoli seguenti.

Fatto salvo quanto diversamente ed espressamente previsto dalla documentazione di gara, i fornitori partecipano alla presente procedura di gara attraverso il Sistema, con le modalità e nei termini di seguito indicati.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto, durata e valore

L'ATS di Brescia intende affidare, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., il servizio di Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), per il periodo di 24 mesi, con decorrenza presumibile dal 15.05.2018.

Ai fini della regolarità della procedura, è ammessa anche la presentazione di una sola offerta, purchè valida

Trattandosi di appalto di servizio di natura intellettuale non devono essere indicati i costi della manodopera e quelli dell'impresa concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del Codice.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. l'importo complessivo biennale, dell'appalto, è stimato in € 40.000,00=IVA esclusa, quale importo a base d'asta.

La Stazione Appaltante si riserva – valutato positivamente l'andamento del rapporto contrattuale e la corretta esecuzione delle prestazioni – la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore biennio, anche rinegoziando le condizioni economiche ed il quadro prestazionale.

Qualora la S.A. intendesse avvalersi di tale facoltà, informerà ufficialmente la ditta aggiudicataria.
Valore opzione di rinnovo: € 40.000,00 (IVA esclusa).

Valore CIG ai fini della contribuzione: € 80.000,00 (per 48 mesi, compresa l'opzione di rinnovo).

La presente procedura sarà aggiudicata secondo il criterio di cui all'art. 95, comma 3, del decreto citato, quindi a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (DUVRI) e ss.mm.ii; pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero).

Art. 3 - Documentazione di gara

La presente procedura è disciplinata dai seguenti documenti:

- Disciplinare di Gara e relativi allegati;
- Lettera di invito;
- Capitolato di gara;

Le disposizioni del suddetto documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma S.IN.TEL.", presente e scaricabile direttamente dalla piattaforma, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra il suddetto Regolamento e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia S.In.Tel.. La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, così come previsto nelle "Modalità tecniche di utilizzo piattaforma S.In.Tel.". Il paragrafo "La piattaforma S.IN.TEL." che illustra, tra l'altro, le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della piattaforma si intende qua integralmente riportato.

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene l'operatività sulla piattaforma, occorre fare riferimento all'allegato A "Modalità tecniche utilizzo piattaforma S.In.Tel..".

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento del Sistema sono contenute nel Manuale operativo dell'utente fornitore, messo a disposizione dei fornitori sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. www.arca.regione.lombardia.it seguendo il percorso Help&FAQ >> Guide e manuali.

Art. 4 - Soggetti che possono partecipare alla gara e requisiti di ammissione

La partecipazione alla gara è aperta agli Operatori economici stabiliti in Italia e/o in altri Stati membri, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.

Compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all'art. 45, integrato dall'art. 110 del citato decreto.

Per i soggetti partecipanti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate. **Tutti i requisiti indicati devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte.**

Requisiti di ammissione

Requisiti generali:

Insussistenza di una o più delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 testo vigente. La sussistenza di tali requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva (modulo DGUE allegato al presente disciplinare).

Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016)

Gli Operatori Economici devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o presso i competenti ordini professionali.

Al soggetto di altro Stato membro dell'Unione Europea non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art. 83 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

La solidità economico finanziaria e la solvibilità dell'Operatore Economico partecipante, nonché la sua capacità alla corretta esecuzione dell'appalto quale requisito di partecipazione dovranno essere comprovate con idonea dichiarazione bancaria (all. XVII, parte I del citato Decreto).

Il suddetto requisito dovrà essere posseduto secondo quanto di seguito indicato:

- dalla ditta partecipante a titolo individuale;
- nel caso di RTI o di consorzio, da ciascuna impresa partecipante al RTI o consorziata esecutrice.

Requisiti sottoposti a valutazione

Il Responsabile della protezione dei dati personali dovrà avere un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento. La S.A. valuterà le offerte che possano dimostrare qualità professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere; tale valutazione verrà condotta dall'analisi delle documentazioni prodotta nel Progetto Tecnico, documentando le esperienze fatte, la partecipazione a master e corsi di studio/professionali (in particolare se risulta documentato il livello raggiunto).

Il progetto Tecnico dovrà essere elaborato in ragione dei paragrafi di cui all'art. 10.

Vista la tipologia di Agenzia precedente, in considerazione della delicatezza dei trattamenti di dati effettuati (come quelli sulla salute o quelli genetici) i partecipanti dovranno preferibilmente vantare una specifica esperienza al riguardo.

Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell'art. 83 comma 6 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso delle capacità tecniche e professionali necessarie per assolvere con un adeguato standard di qualità ai compiti dei cui all'art. 39 del predetto GDPR nello specifico ambito in cui operano le Agenzie di Tutela della Salute.

In particolare i requisiti sottoposti a valutazione e che determineranno l'attribuzione del punteggio, sono i seguenti:

A) risorse umane in possesso di approfondita conoscenza specialistica della normativa, europea e nazionale, e della prassi in materia di protezione dei dati personali, anche in rapporto alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in possesso della conoscenza delle tecnologie informatiche e delle misure di sicurezza per la protezione dei dati trattati mediante strumenti elettronici;

B) adeguata esperienza: servizi di consulenza in materia di protezione dei dati personali in favore di aziende sanitarie pubbliche o private accreditate e di soggetti pubblici diversi dagli enti pubblici economici.

La dimostrazione del possesso dei requisiti suddetti è fornita:

a) indicando, per ciascuna delle risorse umane di cui gli operatori economici intendono valersi:

- 1) le esperienze professionali maturate in materia di gestione e protezione dei dati personali;

2) i titoli di studio posseduti. Verranno valutati i titoli di studio posseduti e la partecipazione a master e corsi di studio/professionali, preferibilmente con documentazione del livello raggiunto.

b) elenco dei servizi di consulenza in materia di protezione dei dati personali prestati nel triennio 2015-2017, con puntuale indicazione dell'oggetto della consulenza, degli importi, delle date e dei destinatari; il pregresso svolgimento, ai sensi dell'art. 39 del GDPR, delle funzioni di DPO presso aziende sanitarie pubbliche o private accreditate sarà valutato quale elemento qualitativo dell'offerta.

Divieti di partecipazione

La presentazione di offerta in forma singola o in qualità di delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, ovvero in altro reparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione;

Non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante;

Sono esclusi dalla gara, tutti gli Operatori Economici per i quali ricorrano - nel caso di Operatori Economici costituiti in forma plurisoggettiva (anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si compongono) - situazioni di duplicazione dell'offerta presentata in gara riferita al medesimo lotto; ossia di avere partecipato in più forme o mediante più soggetti e/o più offerte, comunque riconducibili a condizioni di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà ad un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, secondo le previsioni di legge vigenti.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile (nel caso in cui essi si trovino in una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. con una delle altre imprese che partecipano alla gara occorre allegare la documentazione idonea a dimostrare che tale situazione non falsa la concorrenza tra gli offerenti).

SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

Per le prestazioni oggetto del presente appalto, in considerazione della peculiarità del servizio, **non è ammesso il subappalto**, in tutto o in parte.

Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, **è ammesso l'avvalimento nelle forme e nei limiti** di cui all'art. 89 del medesimo Decreto.

Il requisito di idoneità professionale (lett. a) comma 1 art. 83 Codice, come sopra riportato, i titoli di studio e le esperienze professionali richiesti alle persone fisiche non sono suscettibili di avvalimento trattandosi di requisito di tipo soggettivo ed in quanto tale infungibile.

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia all'art. 89 del Codice.

Art. 5 - Modalità di predisposizione e presentazione dell'offerta da caricare sulla piattaforma

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse all'ATS di Brescia in formato elettronico attraverso la piattaforma S.InTel. **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 08/05/2018**, pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta al di fuori della piattaforma o oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente. E' in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare.

Si rammenta che tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma e che nella busta telematica amministrativa e in quella tecnica non dovranno essere presenti prezzi relativi all'offerta economica a pena di esclusione. Laddove fosse necessario inserire più di un file nel medesimo campo, la documentazione dovrà essere allegata caricando un'unica cartella in formato .zip, .rar o software di compressione equivalente. Si ricorda che la cartella non dovrà essere firmata digitalmente ma solo i file in essa contenuti.

DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il concorrente debitamente registrato a S.In.Tel accede attraverso le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura attraverso il sito, all'URL www.arca.regione.lombardia.it:

- **Allegato A:** capitolato e disciplinare di gara firmati digitalmente, per accettazione di tutte le clausole;
- **Allegato Modello A1:** modello offerta (da compilare su carta intestata della ditta); regolarizzata ai fini dell'imposta sul bollo di € 16.00 da applicare, su un foglio che contenga il nome della procedura ed i riferimenti dell'operatore economico (denominazione e ragione sociale) e allegato nell'apposito spazio previsto nella procedura Sintel;
- **Allegato Modello B:** accettazione codice etico aziendale e Patto di Integrità Regionale
- **Allegato Modello C:** dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s s.m.i.
- **Modello D:** dichiarazione sostitutiva art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001
- **Modello E:** Progetto Tecnico;
- **Modello F DGUE**
- **Modello G:** dichiarazione bancaria

Il Progetto Tecnico deve descrivere le modalità di esecuzione del servizio, nonché tutti i parametri elencati dall'art.10.

Il progetto deve essere corredato da tutta la documentazione necessaria alla Commissione per procedere alla valutazione delle offerte (descrizione delle modalità di esecuzione del servizio, curriculum vitae del personale dedicato, proposte migliorative ecc.)

La Commissione Giudicatrice verifica la corrispondenza tra quanto richiesto nel capitolato speciale d'appalto e l'offerta del concorrente ed attribuisce i punteggi corrispondenti.

Resta inteso che quanto indicato nella documentazione tecnica di cui sopra costituisce formale impegno per l'appaltatore nell'esecuzione del servizio aggiudicato.

Tutta la documentazione tecnica presentata deve essere, in quanto elemento essenziale dell'offerta, formulata in lingua italiana e priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, **a pena di esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta economica dovrà avere una validità di almeno 180 giorni consecutivi dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso di differenza tra il prezzo inserito in piattaforma e nel documento allegato nel campo "Dettaglio prezzi unitari offerti", ai fini della graduatoria stilata dalla piattaforma S.IN.TEL., farà fede quanto inserito in piattaforma.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto agli importi posti a base d'asta per ciascun lotto e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.

Soccorso istruttorio

Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell'art. 83 del Codice, innovato dall'art. 52 del D.Lgs. 56 del 19.04.2017, le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, nonché la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE), ad esclusione dell'offerta tecnica e di quella economica, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

La stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate e/o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Decorso inutilmente il termine perentorio per la regolarizzazione sopra indicato, l'operatore economico concorrente verrà escluso dalla gara.

A tale riguardo, la Stazione Appaltante precisa che saranno valutate come elementi essenziali tutte le dichiarazioni rese dai concorrenti in ordine a tutti i requisiti generali ex art. 80 Codice e requisiti e capacità speciali ex art. 83 del Codice richiesti, di cui all'art. 5 del presente disciplinare di gara.

Sono considerate irregolarità essenziali non sanabili e, quindi, non suscettibili di soccorso istruttorio, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, in conformità a quanto previsto all'art. 83 comma 9 del Codice.

Art. 6 – Richiesta di informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse all'ATS di Brescia per mezzo della funzionalità denominata "Comunicazioni procedura" presente sulla piattaforma S.In.Tel. **entro il perentorio termine delle ore 12.00 del giorno 02 maggio 2018.**

Le risposte a eventuali richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti verranno pubblicate a beneficio di tutti i concorrenti sulla piattaforma S.IN.TEL. nell'area dedicata, **entro il giorno 03/05/2018.**

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara verranno pubblicate sul portale ARCA come sopra indicato.

Art. 7 – Sospensione e annullamento della procedura

L'ATS avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a S.In.Tel., o che impediscano di formulare l'offerta.

La sospensione e/o l'annullamento non sono previsti nel caso di mal funzionamento o difetto degli strumenti utilizzati dalle Ditte concorrenti.

L'ATS si riserva altresì la facoltà di annullare la procedura, qualora, successivamente al lancio della medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle informazioni di gara richieste dalla piattaforma S.In.Tel. e ritenga che tale errore possa ripercuotersi significativamente sulla corretta prosecuzione delle operazioni di gara.

Di tutte le decisioni di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante darà tempestiva comunicazione, così come previsto dall'art. 76 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 – Modalità di svolgimento della gara

E' intendimento di questa Stazione Appaltante procedere con le operazioni riguardanti lo svolgimento della gara in forma completamente telematica, con lo scopo di razionalizzare le risorse e poter godere delle opportunità e dei vantaggi offerti dalla Piattaforma S.In.Tel., tenuto conto che tutte le operazioni che seguono sono svolte assicurando garanzia di massima trasparenza e secondo le procedure previste dal Gestore del Sistema. Delle stesse verrà data comunicazione ai fornitori mediante il Sistema.

La gara si svolgerà secondo le seguenti modalità:

a) **Il giorno 09/05/2018, alle ore 10.00**, presso la sede legale dell'ATS di Brescia Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), coadiuvato da due testimoni, procederà in seduta pubblica, operando attraverso il sistema, allo svolgimento di tutte le attività, al fine di procedere all'ammissione preliminare delle ditte alla gara:

- verifica elenco Ditte partecipanti alla gara;
- avvio verifica firma digitale apposta sul file "documento d'offerta";
- verifica domande di partecipazione e requisiti, al fine di accertare la presenza della documentazione amministrativa richiesta nella gara. Per ogni offerta ricevuta sarà possibile eseguire le seguenti azioni:
 - scaricare la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;
 - ammettere il concorrente;
 - richiedere chiarimenti;
 - escludere il Fornitore.

Alle operazioni di gara, in seduta pubblica, potranno presenziare formulando osservazioni o richieste di precisazioni a verbale solo i legali rappresentanti delle imprese invitate, ovvero altri soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega conferita dagli stessi legali rappresentanti.

Il RUP potrà richiedere, tramite S.In.Tel., integrazioni a quanto presentato ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., applicando l'istituto del soccorso istruttorio già descritto nell'art. 7.1.

Al termine della verifica delle operazioni sulla regolarità, la completezza e la conformità della documentazione, la Stazione Appaltante, con proprio provvedimento, darà atto delle ammissioni e/o esclusioni in esito alla valutazione dei requisiti soggettivi.

b) Successivamente l'Agenzia comunicherà, per mezzo della funzionalità denominata "Comunicazioni procedura", con preavviso di almeno due giorni, l'ora e il giorno in cui verranno aperte le buste tecniche al fine di verificarne il contenuto; **l'ATS si riserva, comunque, vista la necessità di concludere la procedura in tempi brevi, di procedere nel corso della stessa giornata dedicata alla seduta amministrativa all'apertura delle buste tecniche.** Espletata la fase di controllo formale, l'Agenzia, tramite l'apposita Commissione Tecnica, procederà in seduta riservata, sulla base della documentazione presentata da ciascuna ditta, alla valutazione tecnica del servizio/prodotto offerto;

c) Infine, l'Agenzia comunicherà alle ditte, per mezzo della funzionalità denominata "Comunicazioni procedura", con preavviso di almeno due giorni, l'ora e il giorno in cui verranno aperte le buste elettroniche relative alle offerte economiche; **l'ATS si riserva, comunque, vista la necessità di concludere la procedura in tempi brevi, di procedere nel corso della stessa giornata dedicata alla seduta amministrativa/tecnica all'apertura delle buste economiche, previo inserimento nella piattaforma Sintel del punteggio tecnico.**

d) Il RUP procederà quindi, sulla base delle risultanze della graduatoria, alla proclamazione provvisoria della ditta aggiudicataria, fatta salva la verifica di congruità delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 del d. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., mediante valutazione delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e dal presente disciplinare. Nel caso di più offerte anomale, la stazione appaltante potrà chiedere le relative giustificazioni contemporaneamente fino a 5 ditte. Anche in assenza di condizioni di obbligatorietà, la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta, ai sensi dell'art. 97 del d. Lgs. n. 50/2016, qualora la stessa appaia anormalmente bassa.

Esperita la procedura di verifica della congruità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 97 comma 3 del Codice citato, l'Amministrazione provvederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara ai sensi del comma 7 art. 32 del Codice.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione se alcuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto di appalto.

Ai sensi del R.D. n. 827/1924, la stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e valida.

In caso di parità d'offerte (stesso punteggio globale) risulterà aggiudicataria la Ditta che avrà offerto il prezzo più basso. In caso di parità di punteggio sia nella qualità sia nel prezzo si procederà a gestire la situazione con la "**funzione pareggio**".

Delle suddette operazioni verrà data evidenza a Sistema. Per ciascuna operazione effettuata a Sistema, nonché per ciascuna attività verrà redatto apposito verbale.

La stazione appaltante si riserva di verificare i conti.

L'aggiudicazione provvisoria sarà comunicata, in conformità a quanto previsto dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso il Sistema.

Art. 9– Esclusioni

Per la cause di esclusione, si applica l'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i..

Oltre a quanto stabilito nel presente disciplinare, saranno escluse le ditte che:

1. avranno presentato un'offerta di valore pari o superiore all'importo posto a base d'asta;
2. in applicazione del Soccorso Istruttorio, non hanno rispettato il termine prescrittivo.

Si ricorda inoltre che:

- tutta la documentazione richiesta, amministrativa, tecnica ed economica, dovrà essere prodotta in lingua italiana e firmata digitalmente, **a pena di esclusione**;
- laddove previsto, le Ditte concorrenti potranno utilizzare i moduli allegati al presente disciplinare di gara.

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute in qualsiasi atto di gara o contrattuale, sarà privilegiata l'interpretazione più favorevole all'ATS.

Ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dal concorrente in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Art. 10 – Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio di cui all'art. 95 del Codice, a favore della ditta che avrà presentato **l'offerta economicamente più vantaggiosa**, sommando il punteggio afferente il "Merito Tecnico" ed il punteggio relativo alla "Offerta Economica".

L'offerta, **pena esclusione**, dovrà tassativamente riguardare l'intero servizio oggetto della procedura; offerte parziali non saranno prese in considerazione.

La presente Gara verrà aggiudicata come di seguito specificato:

Parametro	Punteggio Tecnico (massimo)
• Qualità	70 punti
• Prezzo	30 punti
TOTALE	100 punti

La documentazione tecnico qualitativa, sarà esaminata in seduta segreta, di cui sarà redatto apposito verbale, da parte della Commissione Giudicatrice all'uopo costituita, che attribuirà il punteggio qualità sulla base dei parametri indicati nell'apposita tabella.

La commissione giudicatrice effettuerà una valutazione di congruità del servizio offerto rispetto ai compiti minimi individuati e procederà all'assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente articolo, ai sensi del comma 8 art. 95 del Codice.

OFFERTA TECNICA:

Il punteggio massimo previsto di 70 punti, sarà suddiviso nei seguenti elementi di valutazione:

criteri di valutazione degli aspetti qualitativi dell'offerta			
	descrizione dell'elemento	criterio di valutazione	punteggio attribuito
Elemento A	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		6
	pregresso svolgimento delle funzioni di DPO presso aziende sanitarie pubbliche o private accreditate (sommatoria del numero di mesi di servizio prestato in ogni azienda, escluse le frazioni).	meno di 3 mesi	0
		da 3 a 12 mesi	3
		oltre i 12 mesi	6
Elemento B	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		6
	partecipazione a master universitari o corsi di specializzazione, comunque denominati, in materia di protezione dei dati personali. Al fine dell'assegnazione del punteggio verranno valutati anche eventuali attestati di superamento esami o certificazioni analoghe	Nessuna partecipazione	0
		2 punti per ogni soggetto valutabile di cui l'offerente intende valersi	Max 6
Elemento C	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		10
	Numero ore aggiuntive rispetto al minimo (20 ore per la prima annualità contrattuale, 10 ore per la seconda annualità) previsto per promuovere, attraverso momenti di formazione in aula o "sul campo", la cultura della protezione dei dati all'interno dell'azienda.	zero ore aggiuntive	0
		8 ore aggiuntive per la prima annualità e 4 ore aggiuntive per la seconda annualità)	5
		16 (o più) ore aggiuntive per la prima annualità e 8 (o più) ore aggiuntive per la seconda annualità)	10
Elemento D	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		3
	Tempi di risposta ai quesiti posti dai dipendenti, o alle richieste di supporto ai responsabili del procedimento di accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni per valutare la presenza e la posizione di eventuali controinteressati che si oppongono all'accesso per ragioni di tutela della riservatezza dei dati.	Max 7 giorni lavorativi	0
		Max 5 giorni lavorativi	1,5
		Max 2 giorni lavorativi	3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE			14

Elemento E	Numero ore previsto per effettuare audit presso gli uffici aziendali finalizzati alla verifica della conformità del trattamento.	zero ore aggiuntive	0
		8 ore aggiuntive per ciascuna annualità	7
		16 (o più) ore aggiuntive per ciascuna annualità	14
Elemento F	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		11
	Disponibilità a formare, tenere e aggiornare, per conto del titolare del trattamento, il registro delle attività di trattamento effettuate dall'ATS, mediante apposito database fornito dall'offerente.	no	0
		sì	11
Elemento G	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		15
	Disponibilità ad effettuare direttamente le analisi di impatto sulla sicurezza (DPIA)	no	0
		Max 1 DPIA	3
		Max 3 DPIA	7
		Max 5 DPIA	10
tutte le DPIA che risulteranno necessarie	15		
Elemento H	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		5
	Predisposizione, per conto del titolare, di una procedura per la gestione dei casi di violazione dei dati personali e formazione, tenuta e aggiornamento del registro delle violazioni.	no	0
		sì	5

I punteggi tecnici riparametrati verranno inseriti nel Sistema dal Presidente del seggio di gara come indicato nel presente disciplinare.

Delle valutazioni compiute dalla Commissione Giudicatrice verrà redatto apposito verbale sottoscritto.

Nel verbale saranno indicate le ditte non ammesse alla fase successiva con indicazione dei motivi della non ammissione.

Ogni inadempienza che formi causa di ambiguità o equivocità comporterà l'esclusione dalla valutazione dell'offerta.

In caso di documentazione carente, di dubbia interpretazione o elusiva nella formulazione dei requisiti e/o prove documentali, la commissione tecnica avrà la facoltà di richiedere delucidazioni o chiarimenti esplicativi della sola documentazione presentata.

In caso di assenza della documentazione, il punteggio – per la voce di riferimento – sarà pari a 0.

OFFERTA ECONOMICA - massimo 30 punti:

Sarà valutata più conveniente quella dell'Impresa che avrà presentato l'Offerta Economica migliore, così come risultante dal punteggio attribuito al criterio costituente l'Offerta Economica, come di seguito indicato:

Criterio: al prezzo minimo

max 30 punti

Verranno attribuiti 30 punti all'impresa che avrà offerto il prezzo più basso, secondo la seguente formula:

$$PE = P_{E_{max}} \times P_{min} / P_o$$

Dove

P_o = prezzo offerto dal singolo contraente

$P_{E_{max}}$: Punteggio economico massimo assegnabile

P_{min} : Prezzo più basso offerto in gara.

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto all'importo indicato quale base d'asta di gara.

L'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto risultante dalla somma di quello del prezzo e della qualità.

Le offerte economiche presentate dalle società non ammesse alla fase della valutazione economica non saranno rivelate; saranno, altresì, valutate solo le offerte economiche risultate valide.

In presenza di offerte anormalmente basse, l'Agenzia procederà ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai fini della formalizzazione della graduatoria dei concorrenti verrà preso in considerazione l'importo totale, indicato nell'offerta economica.

La Stazione Appaltante darà comunicazione dell'esito della gara a norma dell'art. 76 del Codice degli Appalti.

Art. 11 – Modalità di stipulazione del contratto

Per ciascun lotto oggetto di gara, il contratto sarà stipulato in forma elettronica, sottoscritto digitalmente tra l'Ente e gli operatori economici aggiudicatari, secondo regolamenti aziendali.

Art. 12 – Diritto di accesso

Il diritto di accesso si esercita, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990, del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Codice dei contratti pubblici, attraverso apposita richiesta da inviare al Responsabile del Procedimento.

L'accesso alle registrazioni del Sistema avviene attraverso l'interrogazione delle registrazioni in formato elettronico che documentano le attività compiute all'interno del Sistema, inoltrando apposita richiesta e previa autorizzazione specifica concessa dal Responsabile del Procedimento indicato sui documenti della procedura di gara. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi utilizzati dal Sistema.

L'invio, al soggetto che vi abbia titolo, di copia della documentazione è effettuato dalla stazione appaltante con l'inoltro del documento richiesto a uno dei domicili indicati dal fornitore nel modello di autocertificazione.

Art. 13 – Norme integrative

La stazione appaltante, si riserva altresì la facoltà di non aggiudicare l'appalto, senza che i concorrenti nulla abbiano a pretendere:

- nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico alla fornitura;
- nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze delle Amministrazioni;
- nel caso di intervenuti opposti e fondati motivi di opportunità di pubblico interesse, nelle more dell'aggiudicazione;
- attivazione di convenzione CONSIP/ARCA durante il periodo di espletamento della gara per il medesimo oggetto;
- qualora la spesa complessiva derivante dalle offerte presentate in gara non sia compatibile con le disponibilità di bilancio;
- qualora l'Azienda ritenga le offerte non rispondenti alle reali situazioni di mercato;
- qualora siano state presentate offerte di valore pari o superiore all'importo posto a base d'asta.

Trattamento dati

I dati personali forniti dai partecipanti alla procedura e dall'aggiudicatario, o comunque acquisiti dall'ATS, nonché la documentazione presentata in relazione all'espletamento del presente appalto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo appalto e trattati – con modalità informatiche e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dagli organi e dagli uffici dell'ATS preposti. I dati personali in questione potranno essere altresì, in conformità alle norme vigenti, oggetto di accesso da parte di eventuali soggetti controinteressati, nonché da parte degli organi giudiziari e di controllo.